

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 23 maggio 2025, n. 382

Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, e successive modifiche. Costituzione della fondazione di partecipazione denominata Accademia regionale di Polizia locale del Lazio. Approvazione dello Statuto e finalizzazione risorse - esercizio finanziario 2025.

Oggetto: Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, e successive modifiche. Costituzione della fondazione di partecipazione denominata Accademia regionale di Polizia locale del Lazio. Approvazione dello Statuto e finalizzazione risorse - esercizio finanziario 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana, Università di concerto con il Presidente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, gli articoli 41 e 56;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, (legge di contabilità regionale);

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, (Regolamento regionale di contabilità), che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, (Legge di stabilità regionale 2025);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, (Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, (Norme in materia di polizia locale) come modificata dalla legge 29 luglio 2024, n. 15, (Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, (Norme in

materia di polizia locale) e successive modifiche) e dalla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025);

VISTO il regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1, (Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio);

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e, in particolare, l'art. 22, in tema di riduzione del numero dei componenti degli organi;

TENUTO CONTO delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

VISTO, in particolare, l'art. 16 della citata legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, a mente del quale:

- 1 *“La Regione, nell’ambito dei principi fissati dalla normativa statale e dell’Unione europea, promuove e assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi delle polizie locali del Lazio.”;*
- 2 *“(…) la Regione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del presente articolo, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a promuovere la costituzione della fondazione di partecipazione denominata Accademia regionale di Polizia locale del Lazio (…);*

RILEVATA pertanto la necessità di perseguire il miglioramento della qualità della vita e del territorio attraverso attività di promozione e sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione e alla crescita del ruolo degli operatori di Polizia locale, al fine di garantire una efficace risposta alle molteplici istanze provenienti dalle comunità locali di riferimento;

CONSIDERATO altresì che la Regione Lazio, in attuazione della citata legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, intende promuovere la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli operatori della Polizia locale al fine di offrire un servizio di prossimità ai cittadini che risponda più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza, soprattutto in considerazione dell’evoluzione delle dinamiche urbane e della complessità della normativa vigente in materia;

TENUTO CONTO del fabbisogno di potenziamento formativo espresso in sede di confronto dal Comitato tecnico-consultivo della Polizia locale - costituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2023, n. T00044;

RITENUTO pertanto, per il perseguimento delle predette finalità, di costituire la fondazione di partecipazione denominata Accademia regionale di Polizia locale del Lazio di cui all’art. 16, comma 2, della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, con lo scopo di curare la formazione, l’alta specializzazione, la ricerca e la promozione di buone pratiche in materia di sicurezza urbana e Polizia locale ricorrendo ad un modello di governance partecipato e flessibile e favorendo la collaborazione con enti locali, università, corpi di polizia, enti pubblici e privati;

VISTA la determinazione dirigenziale 14 maggio 2025, n. G5918 con la quale è stato affidato al Notaio Natale Votta, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023, il servizio professionale di predisposizione, rogito e registrazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto della costituenda fondazione di partecipazione Accademia regionale di Polizia locale del Lazio;

VISTA la nota prot. n. 544502 del 20/05/2025 con cui il Notaio Natale Votta ha trasmesso al Direttore della direzione regionale Personale, enti locali e sicurezza lo Statuto della fondazione di partecipazione Accademia regionale di Polizia locale del Lazio;

CONSIDERATO inoltre l'articolo 16, comma 3, della suddetta legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, in base al quale:

“3. La partecipazione della Regione alla Accademia è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che gli organi di amministrazione e controllo siano costituiti da un numero non superiore a quello stabilito dalla legislazione statale e regionale vigente;*
- b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dall'Accademia e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi dell'Accademia”;*

VISTO lo Statuto dell'Accademia regionale di Polizia locale del Lazio che disciplina gli scopi, la struttura organizzativa, le modalità di partecipazione e le risorse di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, in particolare:

- l'articolo 8, (Partecipanti Fondatori), l'articolo 9 (Aderenti), l'articolo 11 (Recesso ed esclusione);
- l'articolo 14 (Organi della fondazione);
- l'articolo 16 (Il Consiglio di Amministrazione) in tema di composizione, funzioni e compiti del Consiglio di Amministrazione medesimo;

ACCERTATO che risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche;

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, il Presidente della Regione provvede, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto della Regione Lazio, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo Statuto dell'Accademia regionale di Polizia locale del Lazio;

RICHIAMATO altresì l'articolo 26, comma 1 *ter*, della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, in base al quale *“(…) Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 1 bis, agli oneri derivanti dall'articolo 16, concernenti la fondazione “Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio” si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, delle seguenti voci di spesa:*

- a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 01 della missione 03, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla fondazione “Accademia regionale di Polizia locale del Lazio””, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025 (...);*
- b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 01 della missione 03, denominata: “Spese relative al funzionamento e alle attività della fondazione “Accademia regionale di Polizia locale del Lazio””, la cui autorizzazione di spesa, pari a € 325.000,00, per l'anno*

2025(...);

DATO ATTO che per le finalità di cui alla citata legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, sul bilancio regionale risultano complessivamente disponibili € 425.000,00 per l'annualità 2025, di cui:

- € 100.000,00 sul capitolo di spesa in conto capitale U0000R46525 denominato “*Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla fondazione "Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio" (l.r. n. 1/2005, art. 16) § acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in istituzioni sociali private – isp*” (Missione 03 Programma 01 p.c.f. 3.01.01.04, esercizio finanziario 2025;
- € 325.000,00 sul capitolo di spesa in conto corrente U0000R45942 denominato “*Spese relative al funzionamento e alle attività della fondazione "accademia regionale di polizia locale del Lazio" (l.r. n. 1/2005, art. 16) § trasferimenti correnti a istituzioni sociali private*” (Missione 03 Programma 01 p.c.f. 1.04.04.01), esercizio finanziario 2025;

RITENUTO pertanto di costituire, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, la fondazione di partecipazione denominata Accademia regionale di Polizia locale del Lazio con il compito di promuovere, nel rispetto della normativa vigente, attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori di Polizia locale del Lazio;

RITENUTO di approvare lo Statuto dell'Accademia regionale di Polizia locale del Lazio di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di finalizzare la somma complessiva di € 425.000,00 come di seguito riportato:

- € 100.000,00 disponibili sul capitolo di spesa in conto capitale U0000R46525, esercizio finanziario 2025, al “fondo di dotazione” della costituenda fondazione Accademia regionale di Polizia locale del Lazio (l.r. n. 1/2005, art. 16) per le spese concernenti la partecipazione alla fondazione;
- € 325.000,00 disponibili sul capitolo di spesa in conto corrente U0000R45942, esercizio finanziario 2025, al “fondo di gestione” della costituenda fondazione Accademia regionale di Polizia locale del Lazio (l.r. n. 1/2005, art. 16) per le spese concernenti il funzionamento e le attività della fondazione;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente

1. di costituire, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, la fondazione di partecipazione denominata Accademia regionale di Polizia locale del Lazio con il compito di promuovere, nel rispetto della normativa vigente, attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori di Polizia locale del Lazio;
2. di approvare lo Statuto dell'Accademia regionale di Polizia locale del Lazio che disciplina gli scopi, la struttura organizzativa, le modalità di partecipazione e le risorse di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di finalizzare la somma complessiva di € 425.000,00 come di seguito riportato:

- € 100.000,00 disponibili sul capitolo di spesa in conto capitale U0000R46525, esercizio finanziario 2025, al “fondo di dotazione” della costituenda fondazione Accademia regionale di Polizia locale del Lazio (l.r. n. 1/2005, art. 16) per le spese concernenti la partecipazione alla fondazione;
 - € 325.000,00 disponibili sul capitolo di spesa in conto corrente U0000R45942, esercizio finanziario 2025, al “fondo di gestione” della costituenda fondazione Accademia regionale di Polizia locale del Lazio (l.r. n. 1/2005, art. 16) per le spese concernenti il funzionamento e le attività della fondazione;
4. di dare atto che il Presidente della Regione, secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 4, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, provvederà, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto della Regione Lazio, alla nomina dei rappresentanti regionali nell’ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo Statuto dell’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio.

L’Atto costitutivo sarà sottoscritto dal Presidente o dall’Assessore competente per materia da lui delegato, con facoltà di apportare eventuali correzioni non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione.

La Direzione regionale Personale, enti locali e sicurezza, provvederà a porre in essere tutti i necessari e conseguenti atti amministrativi e contabili al fine di dare attuazione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ACCADEMIA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE DEL LAZIO
STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, la Fondazione di partecipazione denominata "**ACCADEMIA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE DEL LAZIO**" (di seguito anche detta la "Fondazione").

La Fondazione ha sede legale in Roma alla Via Rosa Raimondi Garibaldi n. civ. 7, c.a.p. 00145.

La Fondazione, in fase di prima attuazione della predetta legge, ha quale Promotore fondatore unico l'Ente Regione Lazio.

La Fondazione ha durata illimitata.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Per lo svolgimento di attività ed iniziative e per l'erogazione dei servizi, la Fondazione può avvalersi, in via primaria e previo atto formale, di sedi di proprietà della Regione Lazio dislocate sul territorio regionale. Può avvalersi altresì, previo atto formale, di sedi dislocate sul territorio nazionale. Ciò al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione e di sviluppo di una rete di relazioni nazionali a sostegno della Fondazione medesima.

La Fondazione è caratterizzata da un proprio logo.

ART. 2 - LOGO

Il logo della Fondazione è costituito come da rappresentazione grafica allegata al presente Statuto sub "1" (All. 1).

ART. 3 - SCOPO

La Fondazione Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio svolge, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche e tenuto conto delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, attività di formazione rivolta agli operatori della polizia locale, promuovendo la qualificazione dei corpi di polizia locale, al fine di offrire un servizio di prossimità ai cittadini che risponda più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza delle comunità locali.

In particolare, la Fondazione persegue il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali di riferimento mediante attività di promozione e sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione e alla crescita del ruolo degli operatori di Polizia Locale, al fine di garantire una efficace risposta alle molteplici istanze provenienti dalle comunità medesime, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori

criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La Fondazione, in coerenza con le proprie finalità, consolida, sviluppa e diffonde il patrimonio tecnico-scientifico caratterizzante il Corpo di Polizia Locale e può contribuire anche alla formazione degli aspiranti ai ruoli della Polizia Locale.

ART. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI

1. La Fondazione, in coerenza con le proprie finalità, eroga, senza scopo di lucro, i servizi individuati e programmati di cui appresso, facendo ricorso alle prestazioni del Promotore fondatore unico, dei Partecipanti fondatori e degli Aderenti secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione medesima, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni.

2. In dipendenza di quanto sopra, la Fondazione potrà:

a) realizzare corsi annuali o pluriennali, seminari di specializzazione e/o di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dei dirigenti dei corpi di Polizia locale;

b) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a bandi nazionali ed internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico nell'ottica di sviluppo dei principi di indirizzo della transizione digitale;

c) sviluppare protocolli d'intesa con altri istituti e/o enti di formazione ed universitari nazionali ed internazionali;

d) istituire l'anagrafica unica regionale della Polizia Locale del Lazio, favorire ogni forma di contatto tra gli operatori anche mediante la creazione di un forum dedicato, predisporre apposita modulistica utile alla omogenizzazione delle attività amministrative/ispettive, predisporre i collegamenti con le banche dati esistenti utili per le proprie attività.

3. La Fondazione deve dotarsi del registro dei membri della Fondazione in appresso individuati.

ART. 5 - ATTIVITA' ACCESSORIE

1. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nelle finalità di cui al presente Statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse alle stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività accessorie:

a) ricorrere a forme di finanziamento erogate da istituti di credito, banche e società, concedendo le opportune garanzie;

b) stipulare convenzioni e contratti per lo sviluppo delle attività formative nell'ottica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) istituire ed erogare premi, riconoscimenti e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;

d) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico

contatto tra la Fondazione e gli operatori del settore di riferimento;

e) partecipare ad associazioni, consorzi, raggruppamenti di imprese, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità statutarie;

g) acquistare a titolo gratuito o a titolo oneroso diritti reali o diritti di godimento, reali e personali, su beni mobili ed immobili, che pervengano a qualsiasi titolo, ivi compresi donazioni e lasciti, secondo quanto disposto dal regolamento relativo alla acquisto e gestione dei beni mobili e immobili della Fondazione elaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

h) acquisire le elargizioni provenienti da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

i) fruire di contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ART. 6 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. Sono membri della Fondazione Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio:

- il Promotore fondatore unico;
- i Partecipanti fondatori;
- gli Aderenti.

ART. 7 - IL PROMOTORE FONDATORE UNICO

Il Promotore fondatore unico, in fase di prima attuazione della norma di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche è l'Ente Regione Lazio ...

(generalità).

Il Promotore fondatore unico, provvede, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche agli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione e alle spese concernenti la partecipazione, il funzionamento e le attività alla Fondazione medesima.

Il Promotore fondatore unico, ai sensi dell'art. 16, comma, 4, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, provvede alla nomina del Presidente della Fondazione e dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi della Fondazione Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio come previsto dal presente Statuto.

ART. 8 - PARTECIPANTI FONDATORI

1. Sono Partecipanti fondatori, anche con adesione successiva, i

soggetti pubblici che si impegnino a contribuire su base annuale o pluriennale al fondo di gestione o incrementino il patrimonio della Fondazione, mediante contributi in denaro, conferimento di beni e prestazione di servizi, nella forma e nella misura determinate caso per caso dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle effettive esigenze della Fondazione.

2. Sono nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dell'Assemblea di Partecipazione.

3. Tali enti vengono iscritti nel registro dei membri della Fondazione di cui all'art. 4, comma 3, del presente Statuto.

4. I Partecipanti fondatori eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione per un numero non superiore a 2 (due) membri, come meglio stabilito nel successivo art. 16 del presente statuto.

ART. 9 - ADERENTI

1. Sono Aderenti i soggetti pubblici e privati che, condividendo le finalità di cui al presente Statuto, contribuiscano alle attività della Fondazione mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, conferimento di beni, e/o mediante prestazione di servizi, quali, tra l'altro, attività professionali di particolare rilievo, nella forma e nella misura determinate caso per caso dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle effettive esigenze della Fondazione.

2. Sono nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dell'Assemblea di Partecipazione.

3. Tali enti vengono iscritti nel registro dei membri della Fondazione Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio di cui all'art. 4, comma 3, del presente Statuto.

4. La qualifica di Aderente durerà per tutto il periodo per il quale il contributo sarà stato regolarmente versato e/o la prestazione esattamente eseguita; al contrario, in caso di inadempimento con riguardo ai contributi da versare o di cessazione del contributo a favore della Fondazione, e/o di inadempimento con riguardo alle prestazioni da eseguire o di cessazione della prestazione a favore della Fondazione, l'Aderente potrà essere escluso dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, come meglio stabilito nel successivo art. 11 del presente statuto.

ART. 10 - PREROGATIVE DEGLI ADERENTI

Gli Aderenti possono utilizzare le strutture funzionali, i servizi, e le funzioni in generale della Fondazione, nonché partecipare alle iniziative formative a loro riservate.

ART. 11 - RECESSO ED ESCLUSIONE

1. Recesso - I Partecipanti fondatori e gli Aderenti, in ogni momento, possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento verso la Fondazione stessa degli obblighi già assunti, inviando, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata A/R, semplice domanda motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale trasmetterà la domanda, con il suo parere

motivato, per la definitiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso, il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso.

2. Esclusione - Il Consiglio di Amministrazione potrà escludere, con le modalità di cui al successivo punto 3 del presente articolo, i Partecipanti fondatori e gli Aderenti nei seguenti casi:

- quando si siano resi inadempienti nei confronti della Fondazione in relazione alle obbligazioni assunte in base al presente Statuto e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- quando abbiano convenuto la Fondazione in giudizio e l'azione da loro intrapresa contro la Fondazione venga dichiarata infondata da parte dell'Autorità Giudiziaria o altra Autorità competente;
- quando si siano resi inosservanti delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi della Fondazione;
- quando si trovino in stato fallimentare o facciano ricorso ad altra procedura concorsuale, nonché in caso di soppressione;
- quando abbiano intrapreso iniziative, tenuto comportamenti o compiuto atti che si pongano in oggettivo e grave conflitto d'interessi con le finalità della Fondazione medesima.

Il membro escluso perderà ogni eventuale diritto acquisito in seno alla Fondazione, ed allo stesso non spetterà alcun rimborso dei conferimenti/contributi a qualsiasi titolo già effettuati/versati, che pertanto rimarranno definitivamente acquisiti in capo alla Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza l'esclusione dalla Fondazione dei Partecipanti fondatori e degli Aderenti, sulla base delle cause elencate nel precedente punto 2 del presente articolo.

4. Il Promotore fondatore unico non può in alcun caso essere escluso.

ART. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è così composto:

1) Fondo di Dotazione, indisponibile ed espressamente vincolato a garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere; non è utilizzabile per far fronte ad oneri di natura gestionale.

Del Fondo di Dotazione fanno parte, se oggetto di espressa destinazione all'incremento del patrimonio della Fondazione al momento dell'acquisto:

- conferimenti in denaro, beni immobili e/o mobili o altre utilità finalizzate al conseguimento delle finalità proprie della Fondazione, effettuati dal Promotore Fondatore unico, dai Partecipanti fondatori, dagli Aderenti o anche da terzi che non assumano la qualifica di membri della Fondazione;
- beni immobili e/o mobili che fossero pervenuti o che dovessero pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo quanto previsto dal regolamento relativo all'acquisto e gestione dei beni mobili e immobili della Fondazione elaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- fondi e contributi ricevuti dalle istituzioni nazionali e transnazionali, da enti pubblici o privati, se elargiti con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della Fondazione;
 - elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
 - utili che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio vincolato;
 - fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- 2) Fondo di Gestione**, utilizzato per la gestione della Fondazione e per la sua attività corrente.

Del Fondo di Gestione fanno parte:

- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- i contributi annuali e/o pluriennali del Promotore Fondatore unico, dei partecipanti Fondatori e degli Aderenti;
- altri eventuali proventi, contributi, donazioni o lasciti in generale non espressamente destinati al fondo di dotazione.

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre il Consiglio di Amministrazione approva, acquisito il parere del Revisore contabile, il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; entrambi i bilanci sono redatti dal Direttore e dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'adunanza del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio; costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, il bilancio è trasmesso al Promotore fondatore unico ed ai Partecipanti fondatori, corredato di relazione del Revisore contabile.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere impiegati in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 14 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Comitato didattico scientifico di cui all'art. 18 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Revisore contabile.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore Promotore unico ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, del quale presiede le adunanze.

2. Il Presidente, esercita i poteri stabiliti dal presente Statuto e quelli ad esso attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e partenariato a sostegno delle iniziative della Fondazione.

Adotta, nei soli casi di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre 10 (dieci giorni) dalla data dell'avvenuta adozione dei suddetti provvedimenti.

3. Il Presidente resta in carica cinque anni, può essere rinominato per un solo mandato.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, dal consigliere più anziano del Consiglio di Amministrazione.

5. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione senza diritto di voto.

6. Al Presidente è riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, e precisamente:

- dal Presidente, quale membro di diritto;
- da numero due rappresentanti regionali, nominati dal Promotore Fondatore unico ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche;
- numero due rappresentanti nominati dai Partecipanti fondatori.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti fra persone in possesso di requisiti di particolare professionalità, con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione.

Restano in carica per cinque anni, salvo revoca per giusta causa o dimissioni.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire cariche politiche elettive o di nomina politica.

4. In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, impedimento permanente o decesso di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne chiede la sostituzione al fine di assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della Fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

5. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere ricostituito entro i trenta giorni consecutivi.

6. Il membro del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e si procede alla nomina di un sostituto ai sensi del presente Statuto.

7. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché la programmazione finanziaria ed economica e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale della Fondazione e di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria.

8. In particolare, il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:

- elabora, nel rispetto delle finalità statutarie, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- elabora il piano strategico triennale dell'attività della Fondazione e il programma generale annuale delle attività della Fondazione;
- approva, acquisito il parere del Revisore contabile, il bilancio economico di previsione entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- approva, acquisito il parere del Revisore contabile, il bilancio consuntivo, secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente Statuto;
- nomina il Direttore, individuandone il profilo e determinando altresì l'indennità annuale;
- nomina il Revisore contabile, determinando altresì l'indennità annuale;
- nomina il Comitato didattico Scientifico;
- determina l'indennità annuale riconosciuta al Direttore;
- ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente;
- delibera, su proposta congiunta del Presidente e dell'Assemblea di Partecipazione, la nomina dei Partecipanti fondatori e degli Aderenti;
- delibera sul recesso dalla Fondazione dei Partecipanti fondatori e degli Aderenti in base a quanto stabilito nel precedente art.

11.1;

- delibera l'esclusione dalla Fondazione dei Partecipanti fondatori e degli Aderenti in base a quanto stabilito nel precedente art. 11.2;
- delibera lo svolgimento di specifiche iniziative;
- determina forma e misura della partecipazione alla Fondazione dei Partecipanti fondatori e degli Aderenti in base alle esigenze della Fondazione;
- delibera l'accettazione dei conferimenti e stabilisce l'ammontare dei contributi a carico del Promotore fondatore unico, dei Partecipanti fondatori e degli Aderenti;
- amministra il patrimonio della Fondazione, determinando i proventi delle attività della Fondazione da destinare ad incremento del patrimonio e gli utili da imputare a patrimonio;
- elabora ed approva eventuali regolamenti interni;
- elabora ed approva il regolamento relativo alla acquisto e gestione dei beni mobili e immobili della Fondazione;
- delibera sul piano di fabbisogno del personale della Fondazione;
- delibera sulle modifiche dello Statuto della Fondazione secondo quanto disposto dall'art. 25;
- elabora ed approva, secondo quanto disposto dall'art. 26 del presente Statuto, il Codice Etico.

7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o su richiesta di un terzo dei suoi membri, in via ordinaria, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal segretario verbalizzante, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

10. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente, è riconosciuto un gettone di presenza determinato e giustificato dal Fondatore Promotore unico secondo i principi di trasparenza, che comunque non può superare l'importo di Euro 30,00 (trenta/00) per seduta giornaliera.

ART. 17 - IL DIRETTORE

1. Il Direttore è responsabile della complessiva gestione e organizzazione amministrativa della Fondazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è selezionato mediante procedura indetta dal Presidente della Fondazione sulla base del profilo individuato dal Consiglio medesimo.

3. Al Direttore spettano i seguenti compiti:

- svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante durante le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercitare le funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, ivi inclusa quella relativa all'assunzione del personale della Fondazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo riferiti all'anno solare di esercizio, sottoposti, acquisito il parere del Revisore contabile, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

4. Al Direttore è riconosciuta una indennità annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione secondo i principi di trasparenza.

5. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione senza diritto di voto.

ART. 18 - IL COMITATO DIDATTICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato didattico Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio di cui all'art. 18 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, è composto da numero cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, come stabilito nel precedente art. 16.

2. Il Comitato didattico Scientifico: definisce i protocolli scientifici inerenti gli scopi della Fondazione; favorisce i rapporti di collaborazione scientifica con analoghi enti nazionali ed esteri; suggerisce indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi della Fondazione in relazione a tutte le attività di studio e ricerca necessarie al conseguimento degli scopi.

A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente, e può partecipare, dietro esplicito invito del Consiglio stesso, alle sue adunanze.

3. Il Comitato didattico Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore; viene convocato dal suo Coordinatore in tempi idonei per lo svolgimento della attività, con libertà di forma per le relative adunanze, delibera a maggioranza, ed è presieduto dal suo Coordinatore.

4. I membri Comitato didattico Scientifico durano in carica 5 (cinque) anni, salvo revoca per giusta causa da parte del Consiglio di Amministrazione; in caso di revoca di uno o più componenti, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente alla loro sostituzione.

5. Ai membri Comitato didattico Scientifico è partecipano a titolo gratuito.

ART. 19 - L'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai rappresentanti degli Aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno; la prima convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione, previa richiesta dei due terzi dei membri dell'Assemblea.

2. Nel corso della prima riunione l'Assemblea di Partecipazione elegge il proprio Presidente al quale spetteranno le convocazioni successive.

3. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano il Direttore, con funzioni di Segretario verbalizzante, ed il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto.

4. L'Assemblea può formulare valutazioni e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione.

5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei Partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

5. Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche per audio conferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. In tale ipotesi l'Assemblea di Partecipazione si intende tenuta nella sede della Fondazione, dove devono trovarsi il Presidente dell'Assemblea e il Segretario verbalizzante.

ART. 20 - IL REVISORE CONTABILE

1. Il Revisore contabile viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il l'indennità annuale spettante.

2. Il Revisore contabile vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina ed esprime parere sulle proposte di bilancio economico di previsione e di bilancio consuntivo predisposte dal Direttore, redigendo apposita relazione. Effettua verifiche di cassa ed ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

Il Revisore contabile deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per esaminare o approvare i bilanci, in ordine ai quali esprimerà il proprio parere non vincolante.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere riconfermato.

ART. 21 - VIGILANZA

1. La Fondazione è soggetta all'attività di vigilanza dell'autorità competente ai sensi del Codice civile e delle leggi collegate.

ART. 22 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, sono deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati uno per ciascuno dalle parti e il terzo, con funzioni

di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale decide in via irrituale secondo equità, omessa ogni e qualsiasi formalità, che non sia indispensabile per la costituzione del contraddittorio. Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie, nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. La sede dell'arbitrato sarà Roma.

ART. 23 - SCIoglimento

1. La Fondazione può sciogliersi, oltre che per le cause espressamente previste dalla legge, su proposta del Promotore Fondatore unico, nonché su proposta unanime dei Partecipanti fondatori; in ogni caso lo scioglimento della Fondazione è deciso e dichiarato dall'Autorità governativa competente come per legge. Con lo scioglimento della Fondazione si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone poteri e compensi. Quale che sia la causa di scioglimento della Fondazione, l'intero patrimonio tornerà nella disponibilità dei soggetti concedenti, sentito il parere della competente autorità governativa di controllo e vigilanza.

ART. 24 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modifiche del presente Statuto, così come ad esso proposte dal Promotore fondatore Unico o dai Partecipanti fondatori.
2. Le modifiche statutarie sono approvate a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Le finalità della Fondazione non sono modificabili.

ART. 25 - CODICE ETICO

1. La Fondazione può adottare un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, elaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 26 - CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge collegate.

Allegato 1

Logo "ACCADEMIA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE DEL LAZIO"

